

ALLEGATO N. 2 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

A decorrere dal 29 giugno 2017 la Società CBA Vita S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Società HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, sito internet: www.hdiassicurazioni.it. Con questa operazione HDI Assicurazioni S.p.A. subentra in tutti i rapporti che fanno capo a CBA Vita S.p.A. e pertanto anche con riguardo alla “CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L'EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE” di seguito riportata i riferimenti a CBA Vita S.p.A. devono intendersi come riferiti a HDI Assicurazioni S.p.A..

A decorrere dall'1 settembre 2018 la Società Sella Gestioni SGR S.p.A. ha cambiato denominazione in Sella SGR S.p.A.. La sede della società è in Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano.

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L'EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE TRA CBA VITA S.P.A.

e

SELLA GESTIONI S.G.R.

**Per gli iscritti al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita
Eurorisparmio Previdenza Complementare - Fondo Pensione Aperto**

01 agosto 2015

La Società **SELLA GESTIONI SGR** - Società di gestione di fondi comuni - in seguito denominata Fondo Pensione, la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del Fondo Pensione aperto denominato **EURORISPARMIO Previdenza complementare fondo pensione aperto**, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Anna Maria Ceppi

e

L'impresa d'assicurazioni CBA Vita S.p.A., in seguito denominata per brevità Società, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Biagio Massi;

Premesso che

1. Il Fondo Pensione, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 13 gennaio 1999 con il numero 50;
2. la Società è autorizzata all'esercizio dell'attività d'assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito definito Decreto);
3. il Fondo Pensione intende stipulare la convenzione di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto;

convengono e stipulano quanto segue:

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE. PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli Iscritti al Fondo Pensione (di seguito indicati come Assicurati o Aventi diritto) che, avendo maturato i requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione, siano inserite in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.
2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla Società, al netto delle imposte, ai sensi dell'articolo 2, il coefficiente indicato nella tabella allegata alla presente convenzione con i criteri ivi previsti (Allegato B).
3. Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo Assicurato che, in luogo della rendita di cui al primo comma, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
 - 3.1. rendita da corrisondersi in modo certo per i primi 5 anni all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Trascorso tale periodo la rendita verrà corrisposta finché l'Assicurato risulti essere in vita.
 - 3.2. rendita da corrisondersi in modo certo per i primi 10 anni all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Trascorso tale periodo la rendita verrà corrisposta finché l'Assicurato risulti essere in vita;
 - 3.3. rendita vitalizia da corrisondersi all'Assicurato da rendere reversibile totalmente a favore di un secondo beneficiario, designato all'atto della conversione del montante contributivo, al verificarsi del decesso dell'Assicurato.
4. E' facoltà del Fondo Pensione richiedere la corresponsione di una o più forme di rendita tra quelle previste.
5. La rendita, come quantificata al precedente comma 2, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione (Allegato A).

ART. 2 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. La Società s'impegna a corrispondere all'Assicurato le rendite oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati, tramite bonifico bancario su un conto intestato alla Società, in un'unica soluzione in corrispondenza

del 28 del mese di inserimento dell'Assicurato in convenzione, se tale inserimento è avvenuto entro il 21 del mese stesso; in caso contrario l'inserimento avverrà il 28 del mese successivo.

Le coordinate bancarie del conto corrente verranno comunicate, dalla Società al Fondo Pensione, successivamente alla stipula della presente convenzione.

3. La Società rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in una delle forme di rendita di cui all'articolo 1 comma 2 sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella tabella B allegata.

ART. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il Fondo Pensione, all'atto dell'inserimento di ciascun Aderente in convenzione, s'impegna a comunicare alla Società i seguenti dati relativi all'Aderente ed all'eventuale testa reversionaria:
 - dati anagrafici completi;
 - codice fiscale;
 - copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ammontare del premio pari al montante destinato alla prestazione di rendita;
 - dichiarazione dell'Aderente riguardo alla tipologia di rendita prescelta e alla periodicità di liquidazione della rendita stessa;
 - dichiarazione dell'Aderente riportante le coordinate bancarie complete su cui effettuare il pagamento della prestazione di rendita;
 - documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi fiscali conseguenti all'erogazione della rendita.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo delle rate di rendita dovute e/o di quelle eventualmente già corrisposte.

ART. 4 - PAGAMENTO DELLA RENDITA

1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate dalla Società direttamente all'Assicurato. La Società, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge.
2. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società, sottoscritta dagli aventi diritto e completa di tutta la documentazione necessaria, in relazione alla causa del pagamento richiesto. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
3. Ciascuna rendita avrà decorrenza fissa al 28 del mese in cui viene effettuato il pagamento del premio unico e sarà erogata, a richiesta dell'Aderente, in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili posticipate e quindi a partire dall'anno, semestre, trimestre o mese successivo alla data della decorrenza.
4. Il vitaliziato dovrà fornire alla Società, con frequenza annuale, il certificato di esistenza in vita. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla Società.
5. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1.

ART. 5 - VALORE DI RISCATTO

1. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

ART. 6 - DECORRENZA, DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 agosto 2015 ed una durata di 5 anni e si rinnoverà successivamente senza alcuna formalità a meno che non venga disdetta dalla Società o dal Fondo Pensione con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata.
2. L'efficacia della disdetta, comunicata nei modi di cui al precedente comma 1, resterà comunque sospesa fino a quando il Fondo Pensione non avrà stipulato una nuova Convenzione con altra Società di Assicurazione, in possesso dei requisiti di legge per l'erogazione delle rendite.
3. Il recesso non ha effetto sulle coperture assicurative in corso che restano comunque in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

ART. 7 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'Assicurato.
2. La Società provvederà, al momento dell'erogazione della rendita, ad effettuare le ritenute previste dalla vigente normativa e a fornire annualmente all'Assicurato la certificazione relativa alla rendita dallo stesso percepita.

ART. 8 - TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209, sono applicate alla tariffa oggetto della presente convenzione relativamente agli Aderenti

non ancora inseriti nella presente convenzione.

ART. 9 - CLAUSOLA FINALE

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati, a richiesta della Società, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate previa comunicazione al Fondo Pensione, da effettuarsi con un preavviso di almeno 120 giorni.
3. Al termine del preavviso, tali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo Pensione inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, fatta salva la mancata accettazione da parte del Fondo Pensione da esercitarsi, tramite lettera raccomandata da inviare alla sede della Società, entro il termine di preavviso di cui al punto 2.
In ogni caso, le suddette modifiche non si applicano ai soggetti, già iscritti al Fondo Pensione alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
In caso di mancata accettazione da parte del Fondo Pensione, a partire dal suddetto termine di 120 giorni, la presente convenzione non sarà più in vigore, fermi restando i suoi effetti per tutte le posizioni acquisite durante il periodo della sua validità.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla Convenzione, il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Fondo Pensione.

Milano, 27 marzo 2015

CBA VITA S.P.A.
Biagio Massi

SELLA GESTIONI SGR
Anna Maria Ceppi

ALLEGATO A – MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

I premi di assicurazione versati dal Fondo Pensione alla Società fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata ALFIERE allegato alla presente convenzione, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

ART.1 - RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI

Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al minore tra il 90% del rendimento annuo della gestione separata ALFIERE e il rendimento stesso diminuito di 0,65 punti percentuali. Per rendimento annuo della gestione separata ALFIERE si intende il rendimento conseguito dalla stessa nel periodo di osservazione riferito ai dodici mesi che precedono di due mesi la ricorrenza annua di inizio erogazione della rendita.

ART.2 - MISURA E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL CORSO DELLA SUA EROGAZIONE

Nel corso del pagamento della rendita, la misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo la differenza – se positiva - fra il rendimento attribuito determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo ed il tasso tecnico dell'1%, già precontato nel calcolo della rendita stessa, per il coefficiente 1,01. Qualora la suddetta differenza risulti negativa, la misura annua di rivalutazione è pari a zero.

Ad ogni successiva ricorrenza annua della data di scadenza, la prestazione in essere verrà rideterminata aggiungendo alla rendita garantita all'anno precedente la rivalutazione al tasso di interesse di cui al primo comma.

Regolamento della Gestione Separata “ALFIERE”

ART.1 - DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA. PERIODO DI OSSERVAZIONE E VALUTA DELLA GESTIONE SEPARATA. AMMONTARE MINIMO DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito "Gestione Separata").

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

ART.2 - OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR;
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di "elevata qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente

affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “buona qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating almeno pari ad “A-” da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di “elevata qualità creditizia” se il rating assegnato è almeno pari a “AA-”.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell’ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

ART.3 - RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.

Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

ART.4 - SPESE A CARICO DELLA GESTIONE SEPARATA

Gravando sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.5 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.

ART.6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO. INCORPORAZIONE O FUSIONE CON ALTRE GESTIONI SEPARATE DELLA SOCIETÀ

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.

ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA ANNUA

Il valore della rendita annua si determina moltiplicando il montante contributivo da convertire in rendita per il coefficiente relativo alla forma di rendita prescelta determinato in base all'età dell'Aderente ed alla rateazione della rendita (con esclusione della rendita reversibile).

L'età è calcolata in anni interi per arrotondamento alla data della richiesta di conversione del montante contributivo in rendita effettuando la seguente correzione di età in funzione dell'anno di nascita dell'Aderente.

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1922	+5
Dal 1923 al 1927	+4
Dal 1928 al 1939	+3
Dal 1940 al 1948	+2
Dal 1949 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1988	-2
Dal 1989 al 2000	-3
Dal 2001 al 2013	-4
Dal 2014 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

Per determinare la rata di rendita si divide il valore della rendita annua per il numero delle rate da corrispondere (ad esempio se è stata scelta la rateazione mensile, per determinare l'importo la rata di rendita si divide l'importo della rendita annua per 12).

La rendita reversibile si ottiene sulla base dell'età arrotondata corretta di entrambi i beneficiari applicando il relativo coefficiente rilevato nella tabella allegata. L'età di entrambi i beneficiari deve essere corretta sulla base dell'anno di nascita in funzione della tabella sopra riportata. La rendita reversibile viene corrisposta unicamente in rate annuali.

I coefficienti per la conversione del montante in rendita reversibile sono riferiti per età della testa reversionaria che siano comprese entro un intervallo di 5 anni in più o in meno rispetto all'età della testa primaria. La Società si rende disponibile a calcolare ed a fornire al Fondo Pensione i coefficienti relativi a combinazioni di età non comprese tra quelle allegate.

BASI TECNICHE ADOTTATE

Per la determinazione dei coefficienti sono state adottate le seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

1. ipotesi demografica

Le probabilità di sopravvivenza vengono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità, indifferenziata per sesso, denominata A62I come elaborata dall'ANIA con ipotesi di presenza del sesso femminile nella misura dell'60%.

2. ipotesi finanziaria

Tasso di interesse dell'1% annuo composto posticipato.

CARICAMENTI

Per la determinazione dei coefficienti sono stati applicati

- un caricamento per le spese di inserimento in convenzione pari all'1,50% del premio di tariffa;
- un caricamento per le spese di erogazione della rendita, espresso in percentuale del valore capitale della rendita stessa e variabile in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Rateazione della rendita	Caricamento per spese di erogazione
Annuale	0,90%
Semestrale	1,00%
Trimestrale	1,20%
Mensile	2,00%

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER LE RENDITE

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

Età	pagabile in rate posticipate			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
50	0,030219	0,029958	0,029784	0,029475
51	0,030831	0,030559	0,030379	0,030063
52	0,031471	0,031189	0,031003	0,030679
53	0,032144	0,031850	0,031658	0,031325
54	0,032850	0,032544	0,032345	0,032002
55	0,033593	0,033273	0,033067	0,032715
56	0,034375	0,034042	0,033827	0,033465
57	0,035202	0,034853	0,034629	0,034256
58	0,036075	0,035710	0,035477	0,035092
59	0,037001	0,036618	0,036374	0,035977
60	0,037983	0,037580	0,037326	0,036915
61	0,039026	0,038602	0,038336	0,037911
62	0,040136	0,039688	0,039409	0,038969
63	0,041318	0,040845	0,040552	0,040094
64	0,042577	0,042077	0,041768	0,041293
65	0,043925	0,043394	0,043068	0,042574
66	0,045372	0,044806	0,044462	0,043946
67	0,046927	0,046324	0,045959	0,045420
68	0,048602	0,047957	0,047570	0,047005
69	0,050411	0,049719	0,049307	0,048714
70	0,052368	0,051624	0,051183	0,050560
71	0,054490	0,053687	0,053215	0,052558
72	0,056796	0,055926	0,055418	0,054724
73	0,059304	0,058359	0,057811	0,057075
74	0,062036	0,061006	0,060413	0,059631
75	0,065021	0,063893	0,063248	0,062414
76	0,068289	0,067049	0,066346	0,065454
77	0,071876	0,070507	0,069737	0,068780
78	0,075819	0,074301	0,073455	0,072423
79	0,080148	0,078459	0,077524	0,076409
80	0,084903	0,083014	0,081978	0,080768

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 5 ANNI

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

Età	pagabile in rate posticipate			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
50	0,030203	0,029941	0,029768	0,029459
51	0,030812	0,030540	0,030361	0,030045
52	0,031450	0,031168	0,030983	0,030658
53	0,032120	0,031827	0,031635	0,031302
54	0,032824	0,032518	0,032319	0,031977
55	0,033564	0,033245	0,033038	0,032687
56	0,034343	0,034010	0,033795	0,033434
57	0,035166	0,034817	0,034594	0,034221
58	0,036035	0,035671	0,035438	0,035054
59	0,036956	0,036574	0,036331	0,035934
60	0,037933	0,037530	0,037277	0,036867
61	0,038969	0,038546	0,038280	0,037856
62	0,040071	0,039624	0,039346	0,038907
63	0,041243	0,040772	0,040480	0,040024
64	0,042493	0,041994	0,041686	0,041212
65	0,043829	0,043299	0,042975	0,042482
66	0,045260	0,044697	0,044355	0,043841
67	0,046797	0,046197	0,045834	0,045297
68	0,048449	0,047808	0,047423	0,046861
69	0,050229	0,049542	0,049132	0,048543
70	0,052149	0,051411	0,050974	0,050354
71	0,054224	0,053428	0,052960	0,052307
72	0,056467	0,055607	0,055104	0,054416
73	0,058895	0,057963	0,057422	0,056693
74	0,061525	0,060511	0,059926	0,059153
75	0,064375	0,063268	0,062635	0,061813
76	0,067465	0,066253	0,065565	0,064688
77	0,070813	0,069483	0,068734	0,067796
78	0,074439	0,072974	0,072155	0,071150
79	0,078350	0,076733	0,075835	0,074755
80	0,082555	0,080766	0,079780	0,078617

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 10 ANNI

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

Età	pagabile in rate posticipate			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
50	0,030152	0,029891	0,029719	0,029411
51	0,030756	0,030485	0,030306	0,029991
52	0,031388	0,031107	0,030922	0,030599
53	0,032051	0,031759	0,031567	0,031235
54	0,032747	0,032443	0,032244	0,031903
55	0,033478	0,033161	0,032955	0,032605
56	0,034248	0,033916	0,033703	0,033342
57	0,035059	0,034713	0,034491	0,034120
58	0,035916	0,035553	0,035322	0,034939
59	0,036822	0,036442	0,036201	0,035806
60	0,037780	0,037381	0,037130	0,036722
61	0,038796	0,038376	0,038113	0,037691
62	0,039873	0,039431	0,039156	0,038719
63	0,041017	0,040551	0,040261	0,039808
64	0,042232	0,041739	0,041434	0,040964
65	0,043525	0,043002	0,042682	0,042193
66	0,044903	0,044348	0,044011	0,043501
67	0,046372	0,045783	0,045426	0,044895
68	0,047940	0,047312	0,046933	0,046379
69	0,049612	0,048941	0,048540	0,047960
70	0,051395	0,050678	0,050251	0,049643
71	0,053294	0,052525	0,052070	0,051433
72	0,055312	0,054486	0,054001	0,053331
73	0,057451	0,056562	0,056044	0,055339
74	0,059711	0,058753	0,058199	0,057456
75	0,062087	0,061055	0,060461	0,059678
76	0,064574	0,063460	0,062824	0,061998
77	0,067159	0,065958	0,065276	0,064404
78	0,069823	0,068529	0,067798	0,066878
79	0,072539	0,071145	0,070363	0,069393
80	0,075269	0,073772	0,072937	0,071915

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE SU UN SECONDO ASSICURATO A PREMIO UNICO

Percentuale di reversibilità: 100%

Rendita annua assicurata, pagabile in rate annuali posticipate, per 1 euro di premio

Età testa primaria	Differenza in anni tra l'età della testa primaria e quella della testa reversionaria										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
50	0,025837	0,026106	0,026370	0,026627	0,026877	0,027118	0,027351	0,027572	0,027784	0,027983	0,028172
51	0,026264	0,026545	0,026821	0,027089	0,027351	0,027603	0,027845	0,028078	0,028298	0,028507	0,028705
52	0,026710	0,027004	0,027291	0,027572	0,027845	0,028109	0,028363	0,028606	0,028837	0,029056	0,029263
53	0,027176	0,027483	0,027784	0,028078	0,028363	0,028640	0,028906	0,029160	0,029402	0,029632	0,029849
54	0,027663	0,027983	0,028298	0,028606	0,028906	0,029195	0,029474	0,029741	0,029995	0,030237	0,030464
55	0,028172	0,028507	0,028837	0,029160	0,029474	0,029778	0,030070	0,030351	0,030618	0,030872	0,031111
56	0,028705	0,029056	0,029402	0,029741	0,030070	0,030390	0,030697	0,030992	0,031273	0,031540	0,031791
57	0,029263	0,029632	0,029995	0,030351	0,030697	0,031033	0,031356	0,031667	0,031963	0,032244	0,032509
58	0,029849	0,030237	0,030618	0,030992	0,031356	0,031710	0,032051	0,032378	0,032690	0,032987	0,033266
59	0,030464	0,030872	0,031273	0,031667	0,032051	0,032424	0,032784	0,033129	0,033459	0,033771	0,034066
60	0,031111	0,031540	0,031963	0,032378	0,032784	0,033177	0,033557	0,033922	0,034271	0,034601	0,034913
61	0,031791	0,032244	0,032690	0,033129	0,033557	0,033974	0,034376	0,034762	0,035130	0,035480	0,035811
62	0,032509	0,032987	0,033459	0,033922	0,034376	0,034816	0,035242	0,035651	0,036042	0,036413	0,036764
63	0,033266	0,033771	0,034271	0,034762	0,035242	0,035709	0,036161	0,036595	0,037010	0,037405	0,037777
64	0,034066	0,034601	0,035130	0,035651	0,036161	0,036656	0,037136	0,037598	0,038040	0,038459	0,038856
65	0,034913	0,035480	0,036042	0,036595	0,037136	0,037664	0,038174	0,038666	0,039137	0,039584	0,040007
66	0,035811	0,036413	0,037010	0,037598	0,038174	0,038737	0,039281	0,039806	0,040308	0,040786	0,041237
67	0,036764	0,037405	0,038040	0,038666	0,039281	0,039882	0,040464	0,041025	0,041562	0,042073	0,042555
68	0,037777	0,038459	0,039137	0,039806	0,040464	0,041106	0,041729	0,042330	0,042905	0,043452	0,043969
69	0,038856	0,039584	0,040308	0,041025	0,041729	0,042417	0,043085	0,043730	0,044347	0,044934	0,045489
70	0,040007	0,040786	0,041562	0,042330	0,043085	0,043824	0,044542	0,045235	0,045898	0,046530	0,047125
71	0,041237	0,042073	0,042905	0,043730	0,044542	0,045337	0,046110	0,046856	0,047570	0,048250	0,048892
72	0,042555	0,043452	0,044347	0,045235	0,046110	0,046967	0,047801	0,048605	0,049376	0,050109	0,050802
73	0,043969	0,044934	0,045898	0,046856	0,047801	0,048726	0,049626	0,050496	0,051329	0,052122	0,052871
74	0,045489	0,046530	0,047570	0,048605	0,049626	0,050627	0,051602	0,052543	0,053446	0,054305	0,055114
75	0,047125	0,048250	0,049376	0,050496	0,051602	0,052686	0,053743	0,054765	0,055744	0,056675	0,057551
76	0,048892	0,050109	0,051329	0,052543	0,053743	0,054922	0,056070	0,057180	0,058243	0,059252	0,060202
77	0,050802	0,052122	0,053446	0,054765	0,056070	0,057353	0,058603	0,059810	0,060965	0,062061	0,063091
78	0,052871	0,054305	0,055744	0,057180	0,058603	0,060001	0,061362	0,062675	0,063932	0,065123	0,066243
79	0,055114	0,056675	0,058243	0,059810	0,061362	0,062885	0,064369	0,065799	0,067167	0,068463	0,069681
80	0,057551	0,059252	0,060965	0,062675	0,064369	0,066030	0,067647	0,069206	0,070696	0,072108	0,073430